



**RASSEGNA DEI PARERI RICHIESTI DAGLI ENTI LOCALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 7, COMMA 8, LEGGE 131/2003**

ANNO 2023

Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale
Redazione a cura di Antonella Boffano e Laura Pennazio

1. Introduzione.....	pag. 2
2. Ammissibilità/inammissibilità.....	pag. 2
3. Problematiche di carattere generale ricorrenti.....	pag. 2
4. Esame delle singole deliberazioni.....	pag. 3

1. Introduzione.

La presente rassegna analizza l'attività consultiva svolta, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, legge n. 131/2003, dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte e per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, relativamente all'anno 2023.

L'attività svolta dal Consiglio delle autonomie consiste nell'esame di ricevibilità e nel controllo dei requisiti formali di presentazione della richiesta e della scheda di accompagnamento; a tal fine, l'ufficio redige una scheda di ammissibilità indicante i requisiti fondamentali, che viene inoltrata (unitamente alla richiesta del Comune) alla Corte dei Conti tramite il Portale "Centrale Pareri". Qualora la richiesta presenti profili di inammissibilità palese, il Presidente del CAL, sentito l'ufficio di presidenza, respinge la richiesta, inviando una nota all'ente richiedente e per conoscenza alla Corte dei Conti.

Il Portale, attraverso il quale si inoltrare la richiesta, permette anche la consultazione dell'iter della richiesta inviata fino all'emanazione della delibera.

2. Ammissibilità/inammissibilità.

Nell'anno 2023 sono pervenute complessivamente 17 richieste; tra queste:

- 2 presentavano profili di inammissibilità palese, pertanto sono state respinte d'ufficio;
- le altre rispettavano, ad una prima valutazione, i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva (una parzialmente) pertanto sono state inoltrate alla Corte dei Conti. Di queste, i giudici hanno reso il parere per 8 richieste e ne hanno respinte 7. Si è trattato in molti casi di problematiche nuove afferenti al PNRR o a nuovi decreti emessi dal Governo, per le quali non vi era un pronunciamento recente né univoco.

3. Problematiche di carattere generale ricorrenti.

Complessivamente, i quesiti rispetto ai quali la Sezione ha emanato parere, si sono rivelati eterogenei proponendo interrogativi in ordine ai seguenti aspetti: questioni attinenti al personale, oneri patrimoniali e finanziari, divieto di cumulo di indennità agli amministratori, accollo di un finanziamento, copertura assicurativa a carico dell'Amministrazione per responsabilità civile professionale del personale, acquisizione di un bene gravato da ipoteca.

Sono risultati estranei alla contabilità pubblica, e pertanto dichiarati inammissibili dalla Sezione o respinti dal Consiglio delle autonomie, quesiti non finalizzati all'interpretazione normativa, relativi all'interpretazione dei contratti collettivi, attinenti al diritto tributario o alla disciplina del rapporto tra soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta, vertenti su un atto gestionale specifico, oggetto di pronunce del giudice amministrativo, rispetto alle quali non può interferire la funzione consultiva della sezione, ovvero relativi ad atti gestionali specifici, nonché condotte suscettibili di essere sottoposte all'esame di altra giurisdizione.

4. Esame delle singole deliberazioni.

Comune di Arquata Scrivia - deliberazione n. 38 del 23 marzo 2023

Oggetto: trattamento accessorio titolari di posizione organizzativa.

Esito: ammissibile.

Principio: Il quesito, rivolto dal Comune, è volto a comprendere l'ambito applicativo dell'art. 11 bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, in relazione alla deroga all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per procedere all'adeguamento delle retribuzioni di posizione e di risultato degli attuali titolari di posizione organizzativa in misura corrispondente all'aumento attribuito a seguito del rinnovo CCNL per il triennio 2016-2018.

La Sezione regionale di controllo ritiene il quesito ammissibile, in quanto, concernendo il corretto utilizzo di risorse e, più in generale, il contenimento della spesa pubblica in relazione ai limiti di spesa del personale introdotti da norme di coordinamento della finanza pubblica, ai fini di una sana gestione finanziaria dell'Ente, rientra nell'ambito della contabilità pubblica. Tuttavia ritiene che sia di stretta interpretazione, rappresentando una deroga concessa esclusivamente in sede di prima applicazione del nuovo sistema di pesatura delle indennità delle posizioni organizzative.

Nel merito, ritiene condivisibile l'orientamento prevalente e consolidato della giurisprudenza contabile sul tema, in forza del quale è stato evidenziato il carattere eccezionale dell'art. 11-bis del D.L. n. 135/2018 rispetto al limite generale posto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (sul punto, tra le altre, si sono pronunciate in tal senso le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 119/2022/PAR dell'8 settembre 2022, n. 83/2021/PAR del 10 maggio 2021 e n. 210/2019/PAR del 23 maggio 2019; la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 1/2021/PAR del 26 febbraio 2021; la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Umbria n. 71/2022/PAR del 9 novembre 2022; nel senso, invece, che la disposizione in parola risulterebbe ancora vigente v. la Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 104/2020/PAR del 29 luglio 2020).

Più precisamente, la norma in parola aveva la funzione di evitare che l'eventuale incremento, per effetto dell'introduzione del nuovo CCNL funzioni locali, delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti potesse comportare il superamento del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; di conseguenza, la disciplina dell'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 non può esplicare efficacia anche oltre il 20 maggio 2019, data entro la quale le posizioni organizzative ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 11-bis medesimo cessavano, così come previsto dall'art. 13, comma 3, CCNL.

Comune di Chiomonte - deliberazione n. 37 del 23 marzo 2023

Oggetto: accordo transattivo in relazione ad avvisi di accertamento.

Esito: inammissibile.

Principio: Il Comune di Chiomonte ha rivolto alla Corte dei Conti una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 in materia di "IMU e società estinta e in particolare in relazione ad alcuni avvisi di accertamento dell'imposta IMU dovuta e non pagata, con interessi e sanzioni, nei confronti di una società a responsabilità limitata

La Sezione regionale, con la sentenza n. 37/2023 ha ritenuto la richiesta inammissibile in quanto l'oggetto dei quesiti, in materia di IMU, concerne la disciplina del principio di intrasmissibilità agli ex soci della sanzione tributaria comminata ad una società a responsabilità limitata estinta ai sensi dell'art. 2495 c.c. I quesiti non sono diretti ad interpretare disposizioni di coordinamento della finanza

pubblica connesse alla disciplina dell'imposta comunale, ma attengono alla materia del diritto tributario, e non a quella della contabilità pubblica. La richiesta di parere è altresì inammissibile in quanto concerne atti di accertamento in relazione ai quali pende un giudizio presso il giudice tributario.

Sul punto relativo all'ammissibilità oggettiva, le Sezioni Riunite in sede di controllo, con delibera in data 17 novembre 2010, n. 54/CONTR/10, premesso che l'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 non conferisce alle Sezioni regionali di controllo una funzione consultiva di carattere generale, ma limitata alla materia di contabilità pubblica, hanno confermato che non è accoglibile l'interpretazione espansiva del concetto di contabilità pubblica, tale da estendere la funzione a tutti i settori dell'azione amministrativa, immettendo la Corte nei processi decisionali dell'ente.

Nel caso in esame l'oggetto dei quesiti concerne la disciplina dell'imposta IMU e, più in generale, il tema dell'intrasmissibilità ai soci delle società di capitali estinte ai sensi dell'art. 2495 c.c. delle sanzioni tributarie irrogate alla società; il principio di intransigibilità dell'obbligazione tributaria, desumibile dagli artt. 53 e 97 Cost.; l'estensione della conciliazione giudiziale disciplinata dall'art. 48 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Il quesito appare dunque inammissibile per due ordini di motivi:

- 1) non verte sulla corretta interpretazione ed applicazione di norme di legge, ma appare sostanzialmente volto a chiedere chiarimenti circa i provvedimenti da adottare;
- 2) incide su posizioni giuridiche soggettive che hanno in altre giurisdizioni il giudice competente a decidere circa la corretta applicazione della disciplina giuridica.

Comune di Fossano - deliberazione n. 40 del 23 marzo 2023

Oggetto: accordo per contribuzione spese manutenzione straordinaria del campanile.

Esito: parzialmente ammissibile.

Principio: i quesiti del Comune di Fossano riguardano una proposta di accordo con la quale la Parrocchia di Fossano propone al Comune di Fossano di ripartire in parti uguali tra i due soggetti le spese per la manutenzione straordinaria del campanile, stante l'iniziativa per l'esecuzione degli interventi venga assunta dalla Parrocchia. In particolare il Comune intende comprendere se le attività di carattere esclusivamente religioso rientrano tra le attività e i servizi pubblici al fine di giustificare un'attribuzione patrimoniale a terzi; se detta attribuzione è lecita anche laddove riguardi l'interesse storico, artistico o culturale di un bene, mobile o immobile, di proprietà di terzi, anziché lo svolgimento di un servizio pubblico o un'attività o un servizio di interesse pubblico; se detta attribuzione può derivare non solo da specifiche previsioni di legge ma anche da strumenti negoziali atipici, quali gli accordi o le convenzioni tra l'ente locale e il soggetto privato.

Alla luce del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza che considera lecita l'attribuzione patrimoniale "solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune, anche, in via meramente esemplificativa, di carattere artistico, culturale o economico. In ogni caso, l'eventuale attribuzione dovrà essere conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione", i giudici ritengono i quesiti ammissibili in ordine al profilo oggettivo.

Tuttavia, i primi due quesiti non vengono esaminati nel merito appearing preordinati all'ottenimento di un'approvazione preventiva della proposta negoziale avanzata dalla Parrocchia, mentre i magistrati si soffermano sulla terza questione, al fine di rendere indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina contabile applicabile.

Sul punto osservano che la legge regionale 15/1989 individua l'ammontare, i limiti, le modalità e le linee programmatiche del contributo comunale per interventi edilizi su beni e attrezzature religiose, da cui deriva appunto l'interrogativo sull'ammissibilità di analoghi contributi previsti da accordi negoziali tra la Parrocchia e l'Ente locale. In particolare, richiamano l'inciso della giurisprudenza contabile secondo il quale "l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse [...] è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività dunque, rientra infatti nelle competenze dell'ente locale ma viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico".

Dunque, se il contributo deve riguardare una materia riservata espressamente dalla legge alla competenza dell'Ente locale, in linea generale non è possibile "escludere a priori possibili attribuzioni patrimoniali a favore di terzi di natura convenzionale". Tuttavia, occorre una regolamentazione analitica dell'ammontare, dei limiti, delle modalità e delle linee programmatiche della contribuzione, in conformità alle norme di legge e ai principi contabili cui è tenuto l'ente, nonché uno specifico onere motivazionale dal quale "emerge adeguatamente l'iter logico posto alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo".

Comune di Fossano - deliberazione n. 41 del 23 marzo 2023

Oggetto: assunzione oneri patrimoniali e finanziari.

Esito: ammissibile.

Principio: il quesito del Comune di Fossano riguarda l'assunzione da parte del Comune di oneri patrimoniali e finanziari relativi all'esercizio di funzioni in materia di sicurezza pubblica proprie dello Stato in casi ulteriori e diversi da quelli individuati espressamente dall'articolo 4 del d.lgs. 139/2006. Al riguardo la proposta del Comando dei Vigili del Fuoco prevede la stipula di un accordo finalizzato ad ottenere l'assegnazione in uso gratuito di un immobile di proprietà comunale da destinare a sede del distaccamento volontario dei vigili del fuoco, nonché l'assunzione da parte dello stesso Comune di tutti gli oneri e le spese connesse all'uso del citato immobile.

Sebbene non si escluda la legittimazione dell'ente locale a concorrere alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza in quanto "la sicurezza dei cittadini rappresenta un interesse pubblico generale 'meritevole di intensa e specifica tutela' da parte di tutti gli enti che si occupano degli interessi della collettività amministrata", la Sezione ritiene maggiormente condivisibile un'interpretazione restrittiva delle forme di sostegno finanziario degli enti locali nei confronti delle funzioni esercitate dall'Amministrazione centrale.

In particolare, consentire al Comune di assumere l'obbligo di sostenere le spese connesse all'uso di un immobile destinato a caserma vorrebbe dire "addossare al Comune i costi di una funzione amministrativa che è esercitata da un'altra Amministrazione e per la quale l'Ente locale non ha alcun potere di governo della spesa". In tal senso si introdurrebbe una "variabile critica" ai fini dell'equilibrio economico patrimoniale che il Comune deve assicurare.

Ne deriva pertanto un'interpretazione che esclude la legittimità dell'assunzione di oneri diversi da quelli espressamente indicati dalla citata norma.

Comune di Burolo – nota CAL prot. n. 5542 del 24 febbraio 2023

Oggetto: accordo di ristrutturazione debiti tributari locali

Esito: inammissibile.

Nella richiesta in oggetto, l'ente locale risultava creditore nei confronti di una società a responsabilità limitata in liquidazione, relativamente a quote di IMU e TASI per gli anni 2016-2022.

La società aveva manifestato l'intendimento di presentare all'Ente una proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 del Codice di crisi d'impresa (D.lgs. 38/2019). Pertanto, il Comune rivolge alla Sezione regionale della Corte dei Conti richiesta di parere per sapere se possa addivenire, fermo il rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi, alla stipula di un accordo ex artt. 182 bis e 182 ter del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

Il quesito appare palesemente inammissibile ed è stato respinto con lettera del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, in quanto, oltre a riguardare la materia tributaria per la quale la Corte si è dichiarata sempre estranea, è relativo ad un'attività già svolta dall'ente ed è pendente un giudizio tributario.

Comune di Burolo - deliberazione n. 44 del 5 aprile 2023

Oggetto: assunzione oneri patrimoniali e finanziari.

Esito: inammissibile.

Principio: il quesito del Comune di Burolo è finalizzato a chiarire, in tema di ristrutturazione dei debiti, la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo senza incorrere in un danno erariale.

Precisato che l'ammissibilità delle richieste di parere è limitata ai quesiti, formulati in termini generali e astratti, attinenti all'interpretazione della normativa in tema di contabilità pubblica e fatta salva la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale, i giudici ritengono la richiesta di parere formulata dal Comune di Burolo inammissibile. Per consolidata giurisprudenza contabile sono inammissibili le richieste riguardanti valutazioni su casi o atti gestionali specifici al fine di escludere un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, dunque, una compartecipazione all'amministrazione attiva, la quale è incompatibile con la citata posizione di terzietà ed indipendenza della Corte. Sono ammesse esclusivamente le richieste di parere finalizzate ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Inoltre, la materia della contabilità pubblica non riguarda qualsiasi attività degli enti con riflessi di natura finanziaria patrimoniale, in quanto un'estensione dell'attività consultiva delle sezioni regionali di controllo ne muterebbe la natura stessa trasformandole in organi di consulenza generale delle autonomie locali.

Ne consegue che il quesito in ordine ad un comportamento specifico di natura gestionale nell'ambito dell'ordinamento civile esula dalla nozione di contabilità pubblica.

Quanto alla specifica richiesta riguardante l'eventuale accusa di danno erariale derivante dalla stipula di un accordo transattivo, resta fermo il principio per il quale è preclusa la funzione consultiva in ordine a quesiti attinenti comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione da parte della Procura della stessa Corte dei Conti o di altri organi giudiziari.

Comune di Gassino - deliberazione n. 56 dell'11 maggio 2023

Oggetto: trattamento accessorio del personale.

Esito: inammissibile.

Principio: la richiesta in tema di legittimità dell'erogazione di emolumenti accessori approvata con delibera di Giunta comunale e oggetto di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è inammissibile trattandosi di un'attività specifica e concreta già posta in essere. Sebbene gli emolumenti non siano ancora stati erogati. L'Amministrazione, con l'approvazione di apposita delibera ha attestato la scelta di pagare le somme in discorso e l'obbligazione è sorta con la successiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrato.

Inoltre, l'insorgenza di possibile responsabilità erariale legata all'erogazione di somme esclude la funzione consultiva della Sezione, la quale non può interferire con le funzioni proprie di organi giurisdizionali o della Procura della stessa Corte dei Conti.

Infine, a conferma dell'inammissibilità della richiesta di parere, la Sezione ribadisce che l'interpretazione delle norme contratturali compete all'ARAN.

Comune di Giaveno - deliberazione n. 64 del 13 giugno 2023

Oggetto: indennità e oneri contributivi amministratore locale.

Esito: ammissibile.

Principio: il quesito del Comune di Giaveno è finalizzato a chiarire se sussiste divieto di cumulo tra l'indennità di funzione di un amministratore locale e l'indennità parlamentare, nonché il versamento degli oneri contributivi nel caso dell'amministratore collocato in aspettativa lavorativa e il riconoscimento dei rimborsi al datore di lavoro nel caso dell'amministratore che svolge attività lavorativa.

Precisato che la disciplina dell'eventuale cumulo di trattamenti economici a favore di amministratori pubblici attiene all'esigenza di contenimento della spesa pubblica, i giudici evidenziano che l'articolo 83 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dispone il divieto per i parlamentari nazionali ed europei, nonché per i consiglieri regionali, di percepire gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato di cui al Capo IV.

Dunque, verificata la sussistenza del divieto di cumulo tra l'indennità di funzione di un amministratore locale e l'indennità parlamentare, nel caso di erronea corresponsione di indennità di funzioni o gettoni di presenza a un amministratore locale che ricopra anche la carica di parlamentare nazionale o europeo o consigliere regionale, all'ente locale è riconosciuta la ripetizione dell'indebito.

Quanto al versamento degli oneri contributivi, al lavoratore dipendente in aspettativa per mandato parlamentare spetta la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 31 della L. n. 300/1970 e dell'articolo 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, nonché degli altri istituti previdenziali stabiliti a beneficio dei membri del Parlamento, ed è esclusa l'applicazione delle relative disposizioni di cui agli articoli 81 e 86 del TUEL per chi svolge il (solo) mandato di amministratore locale.

Comune di Cerrione - deliberazione n. 76 del 19 settembre 2023

Oggetto: finanziamento con garanzie reali.

Esito: ammissibile.

Principio: la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione n. 76/2023, ha precisato che l'accollo, da parte di un ente locale, del mutuo contratto da una propria società partecipata è possibile anche nell'ipotesi in cui il relativo debito sia garantito da pegno e ipoteca su beni del patrimonio disponibile dell'ente, ovvero su beni destinati a transitare nel patrimonio dell'ente a seguito della liquidazione della società.

Nella richiesta di parere in oggetto, il comune si interroga sulla possibilità di assunzione di un debito altrui già assistito da garanzie reali, concesse dal debitore, oltre che da una fideiussione rilasciata dal comune stesso (articoli 204, 206 e 207 del D.Lgs. 267/2000).

La Corte chiarisce che, nell'ipotesi in cui l'accollo riguardi un finanziamento garantito dall'ente locale con fideiussione, la sua posizione muta in modo peggiorativo a seguito dell'accollo, in quanto, a differenza del fideiussore, l'accollante non ha diritto di regresso. Proprio per tali ragioni, l'accollo del debito deve essere motivato da ragioni di interesse pubblico ulteriori e più specifiche rispetto a quelle che riguardano ogni modalità di ricorso all'indebitamento e, in particolare, la stipula di mutui passivi (ex multis, Sez. controllo Piemonte, delib. n. 15/2016/PAR; n. 385/2013/PAR; Sez. controllo Lombardia, delib. n. 30/2015/PAR).

L'accollo è soggetto a limiti e condizioni previsti dalle norme di contabilità pubblica, in particolare agli artt. 199, 202, 203 e 204 TUEL ed è consentito solo qualora non ricorrano i presupposti del divieto

di soccorso finanziario (perdite reiterate) nei confronti delle società partecipate. L'operazione, infine, deve essere motivata da concrete ragioni di interesse pubblico, con particolare riferimento alla ragionevolezza economica dell'assunzione di un debito altrui, non sussistendo un obbligo in tal senso per l'ente partecipante. Tali valutazioni sono di competenza dell'Amministrazione e di sua esclusiva responsabilità.

La Sezione precisa quindi che l'accollo di debiti finanziari di una società partecipata da parte del comune partecipante è consentito nei casi in cui:

- sussistano i presupposti di cui agli artt. 199, 202, 203 e 204 TUEL, relativi alla natura del debito oggetto di accollo e alla sua finalizzazione a spese di investimento (art. 119 Cost.);
- sussistano altresì le condizioni poste dalle norme di contabilità pubblica per il ricorso all'indebitamento da parte dell'ente accollante, nel momento in cui avviene l'accollo;
- non ricorrano i presupposti del divieto di soccorso finanziario nei confronti delle società partecipate, di cui all'art. 14 TUSP;
- sussistano, infine, le concrete ragioni di interesse pubblico che giustificano l'operazione sul piano della ragionevolezza economica, da valutarsi con riferimento alla specifica situazione di fatto.

Da ultimo, la responsabilità relativa alla valutazione dei presupposti e delle condizioni per procedere all'assunzione del debito, così come le valutazioni relative alle ragioni di interesse pubblico, appartengono all'Amministrazione stessa.

Comune di Cigliano - deliberazione n. 89 del 27 ottobre 2023

Oggetto: polizza assicurativa dipendenti.

Esito: ammissibile.

Principio: La questione, esaminata nella deliberazione n. 89 del 20/11/2023, sull'interpretazione del D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), Allegato I.7, art. 5 comma 1, riguarda la tematica delle polizze assicurative, previste dalla legge, stipulate dalla Stazione Appaltante per responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti, tenuti a verificare la rispondenza del progetto dei lavori "alle esigenze espresse nel documento di indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente" nonché "ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nei lavori progettuali dei livelli già approvati" (cfr. art. 42 co. 1 D.lgs. n. 36/2023 ed art. 34 co.1 allegato I.7).

Il Collegio osserva preliminarmente che le polizze assicurative in questione non riguardano la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico. Rispetto a quest'ultima fattispecie vige infatti il divieto posto dall'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008); che, oltre a sancire la nullità del contratto di assicurazione stipulato a tal fine, introduce una sanzione pecuniaria in caso di violazione della predetta norma. Questo al fine di evitare la cosiddetta deresponsabilizzazione del personale pubblico e della classe politica dell'ente, che verrebbe tutelata nelle proprie illegittime o irragionevoli scelte gestionali dalla copertura delle polizze assicurative.

Tuttavia, il legislatore ha in taluni casi previsto fattispecie normative che impongono a carico dell'ente l'obbligo di stipulare polizze assicurative a tutela dei propri interessi finanziari.

In particolare, il disposto normativo dell'abrogato art. 112 D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici attuativo delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), al comma 4 bis (introdotto dal successivo d.lgs. n. 152/2008) aveva espressamente stabilito che "il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità

civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento.

Il successivo codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), nella "Verifica preventiva della progettazione", nulla aveva previsto in riferimento all'obbligo di procedere alla stipula di polizze di responsabilità civile professionale.

Infine, con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), sono stati reintrodotti dal legislatore alcuni riferimenti normativi a favore dell'obbligatorietà della stipula del contratto di assicurazione. secondo cui "per promuovere la fiducia nell'azione, legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale."

In conclusione, nell'ambito dell'attività di verifica della corretta progettazione di lavori di cui all'articolo 42 D.lgs. n. 36/2023, le stazioni appalti, in ossequio alla prescrizione generale di cui all'art. 2 co. 4 del citato decreto, sono tenute obbligatoriamente all'adozione a proprio carico di polizze assicurative per responsabilità civile e professionale.

Comune di Montanaro - deliberazione n. 88 del 27 ottobre 2023

Oggetto: personale. Fondo risorse decentrate.

Esito: inammissibile.

Principio: Con la deliberazione n. 88 del 20 novembre 2023 la Corte dei Conti si pronuncia in relazione alla costituzione di un fondo salario accessorio per gli enti locali beneficiari di risorse PNRR e utilizzo nei confronti del personale con elevata qualifica.

Il quesito riguarda l'interpretazione dell'articolo 8 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, del comma 3, il quale prevede che "Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016". Tale facoltà è riconosciuta agli enti locali che non presentino criticità sotto il profilo amministrativo contabile (rispetto dell'equilibrio di bilancio) e per i quali l'incidenza del salario accessorio e incentivante non superi l'8% della spesa per il personale (comma 4 del citato art. 8).

In sostanza, l'Ente chiede se l'incremento del fondo risorse decentrate consentito dal d.l. 13/2023 in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017 possa essere utilizzato per la remunerazione del personale di elevata qualificazione.

Le Sezioni Riunite, in sede di certificazione del CCNL 2016-2018 hanno evidenziato come il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, sebbene distinti, siano strettamente collegati in un sistema di "vasi comunicanti", in quanto un'eventuale crescita dell'uno può essere compensata dalla diminuzione dell'altro, sottolineando come la riduzione di risorse destinate alla retribuzione delle P.O. possa andare a vantaggio del fondo risorse decentrate, sempre nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017.

Nel quesito in esame, la Sezione conclude nel senso che la materia del trattamento accessorio delle posizioni di elevata qualificazione, del Fondo risorse decentrate e delle possibilità di utilizzo di

quest'ultimo per l'incremento della remunerazione delle dette posizioni è materia interamente rimessa alla contrattazione collettiva e alla contrattazione decentrata; pertanto non rientra nella funzione consultiva della Corte dei Conti.

Comune di Tornaco - deliberazione n. 90 del 27 ottobre 2023

Oggetto: cessione a titolo gratuito immobile.

Esito: ammissibile.

Principio: la Corte dei Conti, Sezione regionale per il Piemonte, con la deliberazione n. 90 del 27 ottobre 2023 stabilisce che, venuta meno l'efficacia, nei confronti degli enti locali, dell'art. 12, comma 1 ter, del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non sussistono, in linea generale, impedimenti legislativi all'acquisto di beni immobili da parte dei Comuni, nemmeno se gli stessi sono gravati da ipoteca.

La richiesta rivolta dal comune attiene alla possibilità di acquistare, a titolo gratuito, un bene immobile gravato da ipoteca, senza richiedere al privato alienante la preventiva cancellazione della garanzia a sue spese. Quindi il quesito riguarda, nella sostanza, due aspetti: la facoltà dell'Amministrazione di acquistare un immobile a titolo gratuito e la possibilità, qualora non vi siano ostacoli all'acquisto, che tale immobile sia gravato da ipoteca.

La Corte rileva che in materia di acquisti immobiliari da parte degli enti locali, in linea generale, non si rilevano impedimenti di tipo legislativo. Sul punto era intervenuto l'art. 12, comma 1 ter, del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che aveva subordinato l'acquisto di immobili, a decorrere dal primo gennaio 2014, a una previa valutazione da parte dell'Ente della sua indispensabilità e indilazionabilità nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell'Agenzia del Demanio.

Tale limitazione dell'autonomia negoziale degli enti territoriali è venuta meno, a decorrere dall'anno 2020, per effetto dell'art. 57, comma 2, lettera f) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157. Ne consegue che gli enti locali possono acquistare beni immobili senza necessità di dimostrare il carattere indispensabile e indilazionabile dell'acquisto e la congruità del prezzo.

In relazione al secondo aspetto del quesito (ostacoli all'acquisto di un bene gravato da ipoteca), la Corte ritiene che non sussista un generale divieto per gli enti locali di acquisizione di un bene gravato da ipoteca, a maggior ragione se l'acquisto è a titolo gratuito.

Tuttavia, se il bene acquistato, non liberato dall'ipoteca, andrà a costituire il patrimonio disponibile del Comune, sarà sempre soggetto a possibile azione espropriativa da parte del creditore ipotecario in caso di insolvenza del debitore. Se invece il bene acquistato andrà a costituire il patrimonio demaniale, non potrebbe essere oggetto di ipoteca, con conseguente possibile diminuzione di garanzia per il creditore ipotecario.

Comune di Albiano d'Ivrea – nota CAL del 1 settembre 2023

Oggetto: Compensazione oneri urbanizzazione e IMU

Esito: inammissibile.

La richiesta del parere alla Corte dei Conti riguarda la fattispecie relativa ad un contribuente che vanta un credito nei confronti del Comune per oneri di urbanizzazione versati nel 2022 e per i quali ha maturato un diritto di rimborso nel 2023.

Richiede pertanto la compensazione di tale somma sull'importo che deve versare a titolo di IMU nell'anno 2023 e per gli anni successivi sino al recupero totale.

Il quesito appare palesemente inammissibile ed è stato respinto con lettera del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, in quanto non attiene all'interpretazione di norme di legge bensì alla disciplina del rapporto tra soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta e verte su un atto gestionale specifico nella materia tributaria, che solo indirettamente incide sulle entrate tributarie del Comune.

Inoltre, la Corte si era pronunciata recentemente con la deliberazione n. 37/2023 relativa al Comune di Chiomonte, dichiarando che la disciplina del rapporto tra soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta è propria della materia tributaria, che incide solo indirettamente e di riflesso sulle entrate tributarie del Comune. Tale rapporto si esplica mediante gli atti tipici di accertamento e riscossione che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, incidendo su posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e interessi legittimi) che hanno in altre giurisdizioni il giudice competente a decidere circa la corretta applicazione della disciplina giuridica. Tale valutazione rappresenta un idoneo "discrimen" per individuare l'ammissibilità di un quesito ed evitare che l'attività consultiva si sovrapponga con l'operato di altre magistrature" (da ultimo, Sez. Aut., Del. n. 2/2023).

Città Metropolitana di Torino - deliberazione n. 11 del 7 febbraio 2024

Oggetto: contabilizzazione di conguagli in diminuzione.

Esito: inammissibile.

Principio: il quesito è relativo alla possibilità di riconoscere agli operatori economici conguagli in diminuzione per fronteggiare il caro aumenti dei materiali da costruzione, risultando, «in relazione a stati di avanzamento successivi al 31 marzo 2023 che, dal confronto tra SAL emessi con il prezziario utilizzato in sede di gara e SAL emessi utilizzando il prezziario 2023, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023, non un conguaglio in aumento, ma un conguaglio in diminuzione».

Con la delibera n. 3/2014 la Sezione delle Autonomie ha statuito che «il parere di questa Corte può essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo pertanto ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione».

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte amministrative e gestionali riservate alla discrezionalità dell'ente richiedente, né tanto meno la resa del parere può determinare alcuna tipologia di inammissibile sindacato nel merito dell'attività amministrativa

Tale norma – contenuta nell'art. 26 D.L. n. 50/2022, ss.mm.ii., rubricato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" - contiene una disciplina emergenziale, derogatoria rispetto all'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici). Inoltre, l'applicazione della suddetta disciplina è già stata oggetto di pronunce da parte del Giudice amministrativo (cfr. Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 18 ottobre 2023, n. 3088).

Quest'ultimo elemento induce a ricordare, altresì, che la funzione consultiva della Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei Conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria).

Comune di Carezzano - deliberazione n. 10 del 7 febbraio 2024

Oggetto: comodato ad uso gratuito.

Esito: inammissibile.

Principio: il quesito relativo alla possibilità di stipula di un contratto di comodato di un locale ad uso gratuito a favore del medico di base è inammissibile in quanto non riguarda questioni di carattere generale, né appare finalizzato all'ottenimento di interpretazioni normative. Dopo aver precisato che riguarda specifiche e concrete condotte rivolte a soggetti determinati, che possono interferire con funzioni proprie di organi giurisdizionali, i giudici escludono la funzione consultiva.

Comune di San Germano Chisone - deliberazione n. 102 del 20 dicembre 2023

Oggetto: spese trasporto scolastico.

Esito: inammissibile.

Principio: il quesito è relativo alla possibilità di compartecipazione alle spese di gestione della scuola secondaria di primo grado in relazione ad una convenzione fra comuni scaduta e non rinnovata e in assenza di un contratto e di uno specifico obbligo di legge.

L'ente chiede se, anche dopo la scadenza della convenzione, sia possibile erogare al Comune in cui si trova la scuola frequentata dagli studenti dei comuni limitrofi, anche per i periodi successivi al 30/06/2022, quota parte delle spese sostenute per il funzionamento della scuola.

La Corte dichiara inammissibile la richiesta, in quanto il quesito è finalizzato a conoscere il comportamento che concretamente l'Ente dovrebbe adottare con riguardo alla decisione se sia possibile erogare al Comune limitrofo, anche retroattivamente, quota parte delle spese sostenute per il funzionamento della scuola secondaria di primo grado calcolata in base agli studenti frequentanti la predetta scuola in relazione ad una convenzione fra i medesimi Comuni scaduta e non rinnovata e in assenza di un contratto e di uno specifico obbligo di legge.

La Corte ritiene che la richiesta in esame non concerna l'interpretazione e/o la portata di un determinato assetto normativo che possa avere un impatto sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui generali equilibri di bilancio, né appare finalizzata ad ottenere un esame della questione da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, ma risulta volta a ricevere dalla Sezione valutazioni su un atto gestionale specifico.

Città Metropolitana di Torino - deliberazione n. 90 del 27 ottobre 2023

Oggetto: tetto salario accessorio.

Esito: parzialmente ammissibile.

Principio: il quesito della Città Metropolitana di Torino è finalizzato a chiarire se le somme provenienti dal fondo risorse decentrate destinate al finanziamento del welfare integrativo dei dipendenti possono essere incluse nel tetto del salario accessorio, nonché a comprendere la possibilità di procedere all'aumento delle risorse per il welfare finanziate, in deroga al limite del salario accessorio, dagli incrementi previsti dal CCNL.

Con riferimento al secondo quesito, i giudici escludono l'ammissibilità stante l'assoluta genericità e indeterminatezza della formulazione, nonché rilevata l'assenza di un parametro normativo a fondamento della funzione consultiva. Inoltre, ribadiscono che esulano dalla competenza della Corte dei conti le scelte gestionali dell'Amministrazione, nonché la materia della contrattazione collettiva, in quanto l'interpretazione delle norme contrattuali è assegnata all'ARAN, ai fini di un'uniforme applicazione dei contratti collettivi.

Quanto al primo quesito, i giudici precisano che sono escluse dal tetto del salario accessorio, ex art. 23, co. 2, d.lgs. 75/2017, le erogazioni prive di finalità retributiva e che sono dirette ad assolvere una funzione contributivo-previdenziale o assistenziale. Conseguentemente, le misure di welfare integrativo non possono essere assoggettate al citato tetto del salario accessorio, nonostante l'art. 82 CCNL ammetta la possibilità di sostenere gli oneri per il welfare integrativo anche avvalendosi di quota parte del Fondo risorse decentrate, entro comunque il limite definito in sede di contrattazione integrativa e nel rispetto dei vincoli di destinazione, ex art. 80 CCNL.